



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'affidamento della "FORNITURA TRIMESTRALE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CARTA MANI, CARTA IGIENICA E COPRI WATER)" ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023

CAPITOLATO SPECIALE



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Sommario

Art. 1. - Oggetto dell'appalto	3
Art. 2. - Descrizione della fornitura	3
Art. 3. - Durata dell'appalto	3
Art. 4. - Obbligazioni specifiche del fornitore	6
Art. 5. - Direzione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 6. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura	7
Art. 7. - Divieto di interruzione della fornitura	8
Art. 8. - Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 9. - Modifiche della fornitura	9
Art. 10. - Personale impiegato nel servizio	9
Art. 11. - Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa	9
Art. 12. - Penali	10
Art. 13. - Risoluzione del contratto	11
Art. 14. - Fallimento e decesso	12
Art. 15. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	12
Art. 16. - Recesso	13
Art. 17. - Subappalto	13
Art. 18. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	14
Art. 19. - Sicurezza sul lavoro	14
Art. 20. - Regolarità contributiva e retributiva	14
Art. 21. - Corrispettivi	15
Art. 22. - Fatturazione e pagamenti	15
Art. 23. - Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 24. - Garanzia definitiva	16
Art. 25. - Spese, stipula e registrazione del contratto	18
Art. 26. - Controversie	18
Art. 27. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy	18
Art. 28. - Norme di rinvio	19



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Art. 1. - Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nell'affidamento della fornitura trimestrale, per 3 mesi, di *materiale igienico sanitario (carta mani, carta igienica e copri water)* conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice).

Art. 2. - Descrizione della fornitura oggetto dell'appalto

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita da un unico lotto indivisibile.

Le caratteristiche minime dei prodotti richiesti sono le seguenti:

MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CARTA MANI E CARTA IGIENICA)	U.M.	Q.tà Mensile	Q.tà Trimestrale
ASC "P.A.V." PURA CELLULOSA BIANCA CTx3150(=210ff*15) PZ 2 VELI 16,5 GR/MQ FOGLIO 21x21,5 CM PESO NETTO kg.0.307 CT KG 4,6 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CT da 3150 ff.	1.600	4.800
CARTA IGIENICA MAXI JUMBO PURA CELLULOSA BIANCA 16 GR/MQ CFx6 ROT.2 VELI FOGLIO 9,7 CM LUNGHEZZA TOTALE 290 MT PESO NETTO DEL ROT. 880 GR. CONFEZIONE KG 5,25 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CF da 6 rot	600	1.800
CARTA IGIENICA MINI JUMBO PURA CELLULOSA BIANCA 15,5 GR/MQ CFx12 ROT.2 VELI LUNGHEZZA TOTALE 180 MT PESO NETTO DEL ROT. 560 GR. CONFEZIONE KG 6,81 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CF da 12 rot	30	90
IGIENICA BIANCA PURA CELLULOSA 2V gr 17 m2 a V tot. gr 34 m2 Lungh rot. 22,9 m., Largh. rot. 9,5 cm, numero di strappi 200, lumgh. Strappo 11cm, peso netto rot. 66,88 gr.. CF x 10 ROT ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sulla prima confezione.	CF da 10 rot	200	600
VELINE COPRIWC PURA CELLULOSA da 1V 15,6 gr., peso pacchetto 530 gr, dimens. Foglio steso 36x43 cm. CT x10 cf da 200 ff, con personalizzazione a più colori stampata sulla confezione.	CF da 200 pz	200	600



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

MATERIALE IGIENICO SANITARIO (CARTA MANI E CARTA IGIENICA)	U.M.	Q.tà Mensile	Q.tà Trimestrale
ASC "P.A.V." PURA CELLULOSA BIANCA CTx3150(=210ff*15) PZ 2 VELI 16,5 GR/MQ FOGLIO 21x21,5 CM PESO NETTO kg.0.307 CT KG 4,6 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CT da 3150 ff.	1.600	4.800
CARTA IGIENICA MAXI JUMBO PURA CELLULOSA BIANCA 16 GR/MQ CFx6 ROT.2 VELI FOGLIO 9,7 CM LUNGHEZZA TOTALE 290 MT PESO NETTO DEL ROT. 880 GR. CONFEZIONE KG 5,25 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CF da 6 rot	600	1.800
CARTA IGIENICA MINI JUMBO PURA CELLULOSA BIANCA 15,5 GR/MQ CFx12 ROT.2 VELI LUNGHEZZA TOTALE 180 MT PESO NETTO DEL ROT. 560 GR. CONFEZIONE KG 6,81 ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sul primo e sul secondo imballo.	CF da 12 rot	30	90
IGIENICA BIANCA PURA CELLULOSA 2V gr 17 m2 a V tot. gr 34 m2 Lungh rot. 22,9 m., Largh. rot. 9,5 cm, numero di strappi 200, lumgh. Strappo 11cm, peso netto rot. 66,88 gr.. CF x 10 ROT ECOLABEL, con personalizzazione a più colori stampata sulla prima confezione.	CF da 10 rot	200	600
VELINE COPRIWC PURA CELLULOSA da 1V 15,6 gr., peso pacchetto 530 gr, dimens. Foglio steso 36x43 cm. CT x10 cf da 200 ff, con personalizzazione a più colori stampata sulla confezione.	CF da 200 pz	200	600

La merce fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche, certificati Ecolabel. In particolare, la presente fornitura dovrà uniformarsi ai Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) adottati dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 24.05.2012, aggiornati con D.M. 29.01.2021, pubblicati nella G.U. n. 42 del 19.02.2021. Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, il nome



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

dello stesso, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o fornitore, il codice prodotto attribuito dal fabbricante, la marchiatura CE.

I prodotti di carta devono essere in possesso dell'etichettatura ambientale Ecolabel Europeo (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, ai sensi del D.M. 29 gennaio 2021;

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel Europeo" al tessuto carta.

Lo sbiancamento della carta e di tutti i beni forniti deve avvenire mediante processi totalmente privi di cloro.

Caratteristiche generali dei prodotti

La fornitura dovrà essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso.

I prodotti, ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o fornitore, il codice prodotto attribuito dal fabbricante.

Le caratteristiche tecniche-qualitative dei beni oggetto del presente capitolato devono corrispondere alle descrizioni di cui all'articolo 2 del presente capitolato. La precisa corrispondenza della qualità dei prodotti forniti a quanto richiesto costituisce elemento essenziale della fornitura. I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche di prodotti offerti e forniti, resta a totale e completo carico dell'impresa aggiudicataria, che, rendendosene garante sarà tenuta all'osservanza, oltre che di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate durante tutto il periodo contrattuale da parte delle competenti Autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria garantisce la fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per il buon funzionamento (art.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

1512 c.c), assumendo l'obbligo di sostituirla senza alcun addebito per un periodo minimo di 6 mesi a partire dalla data della prima fornitura.

I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene.

Art. 3. - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto stipulato successivamente all'aggiudicazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

L'importo complessivo massimo stimato per il presente appalto *ex art. 14 lett. 4 del Codice*, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, inclusa l'opzione suindicata, è di € 125.000,00 (IVA esclusa).

L'appalto disciplinato nel presente capitolato, essendo di semplice fornitura di materiale, non prevede oneri per la sicurezza da interferenze, ai sensi del D. Lgs. 81/2008: pertanto gli oneri specifici per la sicurezza da interferenza sono pari a euro zero.

Art. 4. - Obbligazioni specifiche del fornitore

Per le forniture oggetto del presente appalto, il fornitore si obbliga ad eseguire a propria cura, rischio e spese la consegna dei beni, nelle quantità di volta in volta necessarie, che verranno indicate dal R.U.P., consegnando la merce presso il Magazzino di destinazione in orari che verranno stabiliti dalla stessa S.A.

La fornitura dovrà corrispondere al quantitativo e alla pezzatura richiesta indicando sulla bolla di consegna (documento di trasporto) i seguenti estremi di riferimento:

- a) data e numero di ordine della S.A.;
- b) luogo di consegna della merce;
- c) numero di pezzi consegnati del prodotto;
- d) numero di colli consegnati.

La consegna di quanto ordinato dovrà essere effettuata entro 10 giorni consecutivi e naturali dalla data di ricezione dell'ordine, ovvero secondo quanto indicato negli ordini.

Il materiale dovrà essere confezionato in pacchi recanti all'esterno l'indicazione del prodotto contenuto e numero di pezzi. La consegna dovrà essere effettuata su pallets presso il Magazzino indicato nell'ordine di fornitura, negli orari ivi riportati. I beni dovranno essere consegnati franco magazzino, con i relativi documenti di trasporto; nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per l'imballaggio e il trasporto, anche se effettuati per consegne urgenti. Nel caso di urgenza, qualora il soggetto aggiudicatario dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulla Sanitaservice per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

Per lo scarico dei materiali nel predetto Magazzino l'Impresa, ovvero il corriere a cui verrà demandata la consegna, non potrà avvalersi del personale della Sanitaservice. L'Impresa, ovvero il corriere da essa demandato alla consegna delle merci, sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, entro e non oltre le 76 (settantasei) ore dalla chiamata, i beni che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche di quanto campionato o richiesto. In pendenza o in mancanza di ritiro, i prodotti forniti resteranno a disposizione dell'Impresa, senza alcuna responsabilità da parte della Sanitaservice sanitaria per



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

l'eventuale degrado o deprezzamento che la merce dovesse subire. Il controllo e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse all'atto del consumo.

Il prezzo offerto dovrà considerarsi comprensivo delle spese d'imballaggio, trasporto e trasferimento di materiale al locale di destinazione indicato nell'ordine, contributo ambientale CONAI ed eventuali oneri connessi con gli imballaggi e le spedizioni che restano a carico del Fornitore aggiudicatario.

Art. 5. - Direzione dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (*di seguito, anche R.U.P.*), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (*cf. art. 114 del Codice*).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (*di seguito, anche D.E.C.*) sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, della Sanitaservice con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e sarà nominativamente indicato nel contratto successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. secondo quanto riportato all'Allegato I.2 del Codice.

Il D.E.C. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Sanitaservice, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (*cf. art.18 comma 3 del sopra citato D.M. n.49/2018*).

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Amministrazione Contraente, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima Amministrazione, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice (D.Lgs. n. 36/2023: ALLEGATO II.14 CAPO II - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture" - Articolo 31. "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione"), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 6. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura

La qualità dei prodotti forniti sarà accertata dalla S.A., per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

La Sanitaservice si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilevi una difformità, in tutto o in parte, della fornitura all'ordine e/o alle caratteristiche richieste o se per qualunque altra causa fosse inaccettabile, ne darà comunicazione scritta al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e sostituirla, nei termini stabiliti dalla struttura sopraindicata, con altra fornitura corrispondente per quantità e qualità alla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la Sanitaservice ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese del Fornitore, la fornitura necessaria per il regolare andamento delle attività sanitarie, qualora il medesimo Fornitore, dopo diffida per iscritto ad adempiere, non ottemperi agli obblighi assunti.

Art. 7. - Divieto di interruzione della fornitura

La fornitura di che trattasi è ad ogni effetto strumentale all'erogazione del servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotta o sospesa per alcun motivo.

L'impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi. Detti termini sono da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, quale "Termine essenziale".

Art. 8. - Sospensione dell'esecuzione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura, nonché dello stato di avanzamento della stessa, e delle cautele adottate affinché la ripresa della medesima possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell'odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice, quelle di cui all'art. 23 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018¹, nonché quelle previste da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9. - Modifiche della fornitura

Le quantità richieste e dettagliate nello "schema offerta economica" sono meramente indicative, determinate sui fabbisogni storici e potranno essere soggette ad ampliamenti o riduzioni in relazione alle effettive esigenze che l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara, in dipendenza delle mutate e sopravvenute necessità della SA, senza che il Fornitore possa pretendere indennità di sorta.

Art. 10. - Personale impiegato nel servizio

Ove applicabile nell'ambito della fornitura oggetto dell'affidamento:

a) Doveri del personale impiegato

Al presente appalto non si applica la clausola sociale, atteso che trattasi di servizio di natura intellettuale, ovvero di fornitura senza posa in opera.

b) Responsabile della commessa

Il Fornitore s'impegna a designare, anche tra il personale impiegato ed a suo totale carico ed onere, un proprio responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto del Fornitore), costantemente reperibile. Il responsabile della fornitura provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC e del RUP della Sanitaservice.

Il Fornitore dovrà comunicare al DEC e RUP il nome del suo incaricato, il recapito telefonico, nonché l'indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

Art. 11 - Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (*a persone o cose, nonché a qualsivoglia tipologia di documentazione oggetto dell'appalto presa in carico*) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare alla Sanitaservice ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il presente capitolato. La Sanitaservice è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

¹ Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

A tal proposito, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, il Fornitore ha l'obbligo di stipulare oppure di documentare di essere in possesso delle seguenti polizze già stipulate, producendo anche documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo:

RCO: € 1.000.000,00= per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00= per persona.

⇒ Polizza per la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (RCT), con il limite di € 1.000.000,00= per persona e di € 500.000,00= per danni a cose.

⇒ Polizza per la copertura dei rischi da responsabilità civile (RCO), € 1.000.000,00= per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00= per persona.

In ogni caso, il Fornitore è responsabile e rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

Dette polizze devono avere una durata non inferiore al periodo contrattuale di esecuzione del servizio e devono inoltre coprire assicurativamente tutti i sinistri che avvengano nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell'appalto.

Art. 12. - Penali

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali, per cause non dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o da fatto imputabile alla Sanitaservice o a terzi, è stabilita una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a discrezione del R.U.P. sulla base di quanto all'uopo relazionato dal D.E.C., da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, per ogni inadempimento riscontrato.

Le penali applicate non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Penali attenuate:

L'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato della Sanitaservice l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimando totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Ferma restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;

- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, la Sanitaservice si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto della Sanitaservice di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Art. 13. - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 14. - Fallimento e decesso

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, il contenuto del presente articolo è altresì disciplinato dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Art. 15. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto con le modalità previste dall'ordinamento della Sanitaservice cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

La Sanitaservice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle forniture fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (*cf. art.120 comma 9 del Codice ed art.22 comma 4 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7.03.2018²*).

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art. 120, comma 12 del Codice, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art. 120 del Codice, nonché l'art.22 del sopra citato D.M. n.49/2018⁴.

Art. 16. - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 17. - Subappalto

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

² Tale disposizione normativa è transitoria e si applicherà fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art.216 comma 27-octies del Codice.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Art. 18. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo all'eventuale subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 119, comma 12 del Codice in caso di subappalto.

Art. 19. - Sicurezza sul lavoro

La Sanitaservice ed il Fornitore saranno tenuti al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale della Sanitaservice, per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Se applicabile nell'appalto, sarà sottoposta a verifica periodica del Servizio di Prevenzione l'attività del Fornitore, che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente al suddetto S.P.P.A. ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito dello svolgimento del servizio. L'inizio dell'attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed addestramento specifici del personale -riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro oggetto del presente appalto- degli addetti al servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

Considerata la natura dell'appalto, non sono presenti di rischi dati da interferenze, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 20. - Regolarità contributiva e retributiva

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, la Sanitaservice acquisisce d'ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per:



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

- a) il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Sanitaservice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Sanitaservice del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art. 11 commi 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Sanitaservice paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 D.Lgs.Codice.

Art. 21. - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti della Sanitaservice al Fornitore, a fronte delle prestazioni oggetto dell'appalto, sono indicati nell'Offerta Economica dell'impresa aggiudicataria, che sarà parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata al medesimo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale

Art. 22. - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei servizi eseguiti sarà effettuato dalla Sanitaservice, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture elettroniche emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, oltretutto sulla base della documentazione probatoria comprovante l'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione ed al successivo contratto, nonché il CIG e gli estremi dell'ordine (*numero e data*).



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

La fattura elettronica dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente (*indicandone ragione sociale e codice univoco d'ufficio*) e trasmessa con le modalità di cui alla legge 24/12/2007, n. 244 e successivo D.M. n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014.

Il Fornitore emetterà a cadenza mensile fattura posticipata, nella quale dovranno essere esattamente indicati tutti gli elementi idonei a consentire il controllo del servizio.

Le fatture mensili e le corrispondenti attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio, costituiranno la base per la successiva liquidazione della fattura di competenza degli uffici liquidatori individuati dalla Sanitaservice, la quale avverrà esclusivamente sulla base delle effettive prestazioni rese nell'arco del mese precedente.

Si precisa che le attestazioni mensili di regolare esecuzione del servizio saranno rilasciate dai Direttori dell'Esecuzione del Contratto (*o delegatoli*), previo positivo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento dei corrispettivi, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio, viene effettuato, in espresso accordo, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione Contraente. In caso di ritardo nei pagamenti, si applica la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura, interromperà il termine sopra indicato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.

Art. 23. - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [*Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017*].

Art. 24. - Garanzia definitiva

Nella presente procedura di gara non è richiesta alcuna Garanzia Provvisoria per la partecipazione, così come previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva il cui valore sarà pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

L'Amministrazione Contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (*cfr. art. 117 comma 6 del Codice*).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (*cfr. art. 117 comma 7 del Codice*).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (*cfr. art. 117, comma 8 del Codice*).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (*cfr. art. 117, comma 9 del Codice*).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (*cfr. art. 117, comma 12 del Codice*).



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (*cf. art.117 comma 13 del Codice*).

Art. 25. - Spese, stipula e registrazione del contratto

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante il portale www.acquistinretepa.it. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso riportato all'Allegato I.4:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Art. 26. - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra la Sanitaservice ed il Fornitore sarà competente il Tribunale del luogo ove ha sede legale la Sanitaservice. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nelle quali c'è la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si precisa che il presente capitolato non contiene la "clausola compromissoria".

Art. 27. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata con il presente Disciplinare.



SANITASERVICE POLICLINICO DI BARI S.R.L.U.

Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

info@sanitaservicepoliclinicobari.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui l'operatore economico potrà rivolgersi per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi e per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia del trattamento dei dati personali. L'RPD nominato dalla Sanitaservice è contattabile mediante l'invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati – Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l.u. Bari – Piazza Giulio Cesare 11- 70124 BARI ovvero tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata rpd@sanitaservicepoliclinicobari.it o telefonicamente tel. 080/8753114.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per la corretta gestione delle attività amministrative relative ai servizi previsti nel contratto e alla gestione del contratto stesso. I dati personali raccolti per le sopracitate finalità verranno trattati dal personale della Sanitaservice Policlinico di Bari autorizzato e coinvolto nel procedimento mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza e riservatezza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Il trattamento dei raccolti per la corretta gestione delle attività amministrative, relative ai servizi previsti nel contratto, è necessario all'esecuzione del contratto stesso e per adempiere agli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento. In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato.

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per le attività di comprova dei requisiti ex artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la corretta prosecuzione delle prestazioni professionali relative all'esecuzione del contratto il contraente si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso considerando tutti i dati personali e sensibili confidenziali e, di norma soggetti ad un dovere di riservatezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. e, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che il Policlinico di Bari ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Art. 28. - Norme di rinvio

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Speciale e nello Schema di Contratto, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del presente capitolato e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 36/2023 ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.